

AMBITO S01-3
COMUNI DI PAGANI – SARNO – SAN MARZANO S.S. – SAN VALENTINO T.
COMUNE DI PAGANI CAPOFILA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI DI SCELTA DELLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI.

Adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta dell'1 dicembre 2016

INDICE.

- Art. 1 - Principi generali.
- Art. 2 –Finalità.
- Art. 3 – Competenze.
- Art. 4 – Oggetto.
- Art. 5 - Condizioni e modalità generali dell'affidamento.
- Art. 6 - Soggetti dell'affidamento.
- Art. 7 - Affidamento al terzo settore.
- Art. 8 - Raggruppamenti temporanei e consorzi.
- Art. 9 - Affidamento a cooperative di tipo B)
- Art. 10 – Convenzioni.
- Art. 11 - Requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento.
- Art. 12 – Autocertificazioni.
- Art. 13 - Responsabile del procedimento e dell'esecuzione del contratto -Criteri per la valutazione delle offerte.
- Art. 14 - Determinazione base d'asta.
- Art. 15 - Commissione di gara.
- Art. 16 - Pubblicità delle gare.
- Art. 17 - Criteri di valutazione dell'offerta.
- Art. 18 - Offerta anomala.
- Art. 19 - Beni, servizi e forniture in economia.
- Art. 20 - Modalità di acquisizione di beni, servizi e forniture in economia.
- Art. 21 - Albo degli operatori di fiducia.
- Art. 22 - Iscrizione all'Albo.
- Art. 23 - Verifica dei requisiti e decadenza.
- Art. 24 - Modalità di utilizzo dell'Albo.
- Art. 25 - Aggiornamento dell'Albo.
- Art. 26 – Vigenza.
- Art. 27 - Disposizioni finali.

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI.

Il presente regolamento disciplina l'affidamento dei servizi socio-assistenziali dell'Ambito Territoriale S01-3, gestito dall'Azienda Consortile "Agro solidale",

L'Ambito Territoriale S01-3, nell'esercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione dei servizi socio assistenziali aventi per oggetto attività rivolte a:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- agire a sostegno delle famiglie e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
- favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, dei soggetti emarginati o a rischio di emarginazione.

ART. 2 - FINALITÀ.

Le norme del presente atto regolano l'attività contrattuale dell' Azienda Consortile e dell'Ufficio di Piano in essa incardinato. Nella definizione delle modalità di affidamento, l'Ambito Sociale Territoriale S01-3, attraverso l'Azienda Consortile "Agro solidale":

- favorisce la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
- individua forme di aggiudicazione ristrette o negoziali, tali da consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
- favorisce forme di co-progettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
- definisce adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini anche nelle modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti tecnici e professionali, richiesti dalla normativa vigente. In particolare, ottemperando a specifica disposizione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c), n.1), della Legge Regione Campania n. 11/2007, prevede ed assicura l'inserimento di criteri premiali per l'accesso alla gestione dei servizi dei soggetti a prevalente rappresentanza femminile.

ART. 3- COMPETENZE

Il Coordinamento istituzionale dell'Ambito S01-3, mediante direttive ed indirizzi e nel rispetto del Piano Sociale di Zona vigente e della normativa nazionale e regionale, ha individuato nell'Azienda Consortile "Agro solidale" il soggetto associativo e di gestione competente alla predisposizione delle procedure di affidamento dei servizi. Nella scelta della procedura contrattuale, nella selezione

per l'individuazione del contraente privato, nella regolamentazione contrattuale, nell'esecuzione del contratto, essa è tenuta ad operare nel rispetto dei principi e delle norme giuridiche dell'ordinamento comunitario, statale e regionale, nonché del presente regolamento. In ogni caso, la scelta contrattuale deve risultare come la più opportuna per il perseguimento dell'interesse pubblico di cui l'Ambito Territoriale è portatore. L'Azienda nel presente regolamento viene anche denominato "Affidataria".

ART. 4 - OGGETTO.

Salva l'ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti del cd. Terzo Settore ed agli altri soggetti privati, comprese cooperative e associazioni di volontariato senza fini di lucro, quando sussistono:

- motivazioni tecniche (maggiore esperienza e competenza, flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
- motivazioni economiche (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
- motivazioni di opportunità sociale (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).

Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli tesi ad assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

Il presente Regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute: a. nella Legge della Regione Campania n. 11/2007.

ART. 5 - CONDIZIONI E MODALITÀ GENERALI DELL'AFFIDAMENTO.

L'affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali a soggetti terzi è regolato mediante procedure volte a garantire l'osservanza dei principi di efficacia, economicità, trasparenza, celerità, imparzialità, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ed, in particolare, l'accesso alla gestione dei servizi a soggetti a prevalente rappresentanza femminile.

I partecipanti alle procedure di gara devono essere selezionati in relazione a requisiti di comprovata e specifica professionalità e le relative offerte valutate prevalentemente sulla base del rapporto qualità/prezzo. L'affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali a soggetti terzi deve avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica o, comunque, attraverso procedure comparative e competitive trasparenti, in grado di evidenziare l'imparzialità dell'Ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore e con riferimento specifico al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I procedimenti di affidamento dei servizi sociali a terzi, del settore privato o del privato sociale, sono: l'affidamento con procedura negoziata; l'affidamento con appalto concorso; l'affidamento con procedure ristrette; l'affidamento con procedura aperta. Gli esiti degli affidamenti sono sempre assoggettati a pubblicità.

Per tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e prestazioni, si rinvia espressamente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 50/2016 e in particolare alle circolari dell'ANAC in materia di affidamento di servizi al Terzo Settore.

ART. 6 - SOGGETTI DELL'AFFIDAMENTO.

Partecipano all' erogazione ed alla gestione dei servizi socio assistenziali prioritariamente tutti i soggetti del Terzo Settore nonché, in ragione della natura del servizio, i soggetti privati che operano nell'ambito dei servizi alla persona. Ai fini dell'organizzazione e gestione dei detti servizi, si considerano soggetto del Terzo Settore, ai sensi della L.R. n. 11/2007: a) gli organismi della cooperazione; b) le cooperative sociali; c) le imprese sociali; d) le associazioni e gli enti di promozione sociale; e) le fondazioni; f) gli enti di patronato; g) le organizzazioni di volontariato; h) gli oratori; i) altri soggetti senza scopo di lucro individuati dalla normativa.

Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociale e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali/nazionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

ART. 7 - AFFIDAMENTO AL TERZO SETTORE.

Il ricorso al Terzo settore ed in particolare alla cooperazione sociale deve: • favorire la pluralità di offerte dei servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa; • favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti partecipanti, valutando nelle procedure di affidamento anche le qualità delle proposte progettuali presentate, insieme alle caratteristiche strutturali dei soggetti proponenti ed all'offerta economica;• favorire, attraverso l'inserimento di criteri premiali nei bandi di gara e nelle lettere di invito, l'accesso alla gestione dei servizi dei soggetti a prevalente rappresentanza femminile.

ART. 8 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI.

Sono ammessi alle procedure di gara i raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti, dei soggetti aventi i requisiti per la partecipazione quali concorrenti singoli, in base alla normativa regionale. I componenti il raggruppamento devono attestare singolarmente il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al bando da singoli, salvo il possesso dell'esperienza triennale che può essere documentata solo dal soggetto capofila. Il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Il requisito di cui al successivo art. 10, lett. h), dovrà essere dimostrato da parte del soggetto che ricopre il ruolo

di mandatario capogruppo per almeno il 50%. La disciplina dei precedenti comma si applica anche ai Consorzi.

ART. 9 - AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B.

In deroga alla normativa in materia di contratti della pubblica amministrazione, si procede all'affidamento diretto negoziato dei servizi, diversi da quelli socio sanitari ed educativi, a Cooperative Sociali di tipo B, di cui alla L.n.381/1991 e L.R. Campania n. 11/2007, in base a convenzioni tipo, purché venga perseguita la finalità della creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate così come individuate dalla normativa vigente.

Nelle procedure di gara diverse dall'affidamento diretto negoziato viene riconosciuto nell'attribuzione del punteggio la peculiarità delle Cooperative Sociali di Tipo B che privilegiano gli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati.

ART. 10 - CONVENZIONI.

I soggetti del Terzo Settore, che non presentino organizzazione di impresa, segnatamente le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi che non presentino elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine potranno essere sottoscritte apposite convenzioni.

ART. 11 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.

I requisiti generali per la partecipazione alle procedure per l'affidamento dei servizi sono: a) iscrizione negli appositi albi regionali, ex art. 43 L.R. Campania n.11/2007, in conformità con la natura giuridica dei soggetti; b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento; c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea attestazione bancaria, da fideiussione, da altre garanzie personali, da correlarsi alla natura ed alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione; d) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data non anteriore ad un trimestre dalla data di avvio della procedura di affidamento; e) applicazione di contratti collettivi di lavoro e delle norme di previdenza e assistenza nonché delle norme di assicurazione obbligatoria; f) applicazione normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili d. legge n. 68/99; g) possesso di esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento, ovvero nell'area tematica di riferimento se il servizio è di nuova istituzione o di carattere

sperimentale; h) possesso di un fatturato almeno pari all'importo posto a base di gara; i) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

Ai fini della selezione dei soggetti cui affidare la gestione dei servizi, possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e) f) del precedente comma; il requisito dell'esperienza triennale può essere documentato dal soggetto capofila della medesima.

I soggetti cui affidare la gestione dei servizi devono comunque possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D Lgs. n. 50/2016 .

ART. 12 - AUTOCERTIFICAZIONI.

I requisiti soggettivi per la partecipazione possono essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione, con riserva di produrre la relativa documentazione successivamente alla fase di apertura delle offerte.

L'amministrazione si riserva di verificare, in caso di aggiudicazione, i requisiti dichiarati mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il Direttore / Coordinatore dell'Ufficio di Piano, in quanto responsabile degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'Azienda Consortile, è il responsabile dei procedimenti di gara ai sensi del vigente codice dei contratti. Egli potrà delegare compiti operativi ad un dirigente/funziario dell'Ufficio avente adeguata competenza. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Piano e, nei limiti delle proprie competenze professionali svolge anche le funzioni di responsabile dell'esecuzione del contratto, salvo diversa indicazione del Coordinamento Istituzionale, su proposta del medesimo Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Il Responsabile del procedimento svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Si rinvia comunque alla Circolare ANAC in materia di Responsabili del procedimento.

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA.

Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d'asta di ogni gara, il Responsabile del procedimento deve tener conto

dell'incidenza del costo delle risorse professionali necessarie, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso, e comunque tale prezzo dovrà risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali. Il Responsabile del procedimento, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale dovrà fare riferimento esclusivo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, e verificare il rispetto delle norme di previdenza e assistenza, nonché delle disposizioni di cui alla Legge n. 327 del 07.11.2000, sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto.

ART. 15 - COMMISSIONE DI GARA.

Le offerte di ogni gara che sia espletata dall'Azienda vengono valutate da una commissione nominata dal Direttore/ Coordinatore dell'Ufficio di Piano, composta dai componenti del medesimo organo e/o da soggetti esterni, all'uopo individuati.

ART. 16 - PUBBLICITA' DELLE GARE.

L'Affidatario adotta forme idonee di pubblicità delle procedure di gara in ragione del tipo di servizio e dell'importo del relativo appalto nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.

Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al presente Regolamento, si procederà, nella valutazione dell'offerta per l'aggiudicazione dei servizi, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e gli ulteriori criteri, nonché i punteggi nei limiti di seguito indicati: A. QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA: Max Punti xx, costi articolati: • Conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità: Punti x - y; • Dotazione strumentale: Punti x - y; • Capacità di contenimento del turn over degli operatori: Punti x - y; • Capacità di garantire flessibilità e risposta alle emergenze: Punti x - y; • Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro: Punti x - y; • Prevalente rappresentanza femminile negli organi di amministrazione e tra i dipendenti Punti x-y; • Fatturato complessivo dell'ultimo triennio per servizi analoghi: Punti x-y; • Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio: Punti x-y; • Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali: o Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti: Punti x-y.

B. QUALITA' DEL SERVIZIO: Max Punti xx, così articolati: • Esperienze e attività documentate sul territorio (numero e durata): Punti x-y; • Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio:

Punti x – y • Capacità progettuale adeguata: Punti x – y • Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti: Punti x-y; • Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (precisazione degli strumenti): Punti x – y.

C. QUALITÀ ECONOMICA: Max Punti xx, così articolati: Compartecipazione eventuale del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di strutture: Punti x – y.

ART. 18 - OFFERTA ANOMALA.

La stazione appaltante valuta la congruità dell'offerta che appaia anomala in base ad elementi specifici. La procedura di gara deve prevedere la richiesta di chiarimenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta prima di escluderla. L'Affidatario verifica le precisazioni fornite dal partecipante tenendo conto delle spiegazioni ricevute ed in particolare dell'economia del metodo di prestazione del servizio, delle soluzioni tecniche adottate, delle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il partecipante. L'esito negativo della valutazione comporta la dichiarazione di non validità dell'offerta; in tal caso l'aggiudicazione viene fatta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa considerata valida e collocata successivamente a quella esclusa.

Si richiamano comunque le norme in materia di offerta anomala previste dal decreto legislativo n. 50/2016.

ART. 19 - BENI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.

L'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture avviene secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Circolare ANAC.

ART. 20 - ALBO DEGLI OPERATORI DI FIDUCIA.

L'Azienda, mediante adeguata pubblicità, istituisce e compone un proprio Albo dei soggetti del terzo Settore e degli operatori economici privati di fiducia. Tale modalità di accreditamento è tesa all'affidamento dei servizi oggetto del presente regolamento realizzando una concreta economia di tempi e procedure, seppure nel rispetto della normativa in materia e dei criteri di trasparenza, di concorrenzialità e di pubblicità.

A tale Albo, l'Ufficio di Piano può attingere per l'affidamento di servizi il cui importo, al netto di IVA, sia inferiore alla soglia comunitaria, attualmente indicata dall'art. 7 della Direttiva 2004/18/CE, relativa agli appalti pubblici di lavori e forniture e recepita dal D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., pari ad euro 211.000,00 (duecentoundicimila/00).

L'Albo è suddiviso in sezioni inerenti i servizi o le forniture che si intendono affidare. Impegno del Dirigente a non oltrepassare l'entità della soglia predetta. L'Albo ha validità annuale.

ART 22 - ISCRIZIONE ALL'ALBO.

All'Albo possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di legge, con particolare riguardo a quelli di carattere generale ed a quelli tecnico-organizzativi. Le domande di iscrizione all'Albo possono essere presentate dai soggetti interessati in qualsiasi momento. I soggetti richiedenti l'iscrizione dovranno presentare istanza, nei termini indicati da apposito avviso pubblico, contenente le seguenti indicazioni e dichiarazioni: a) generalità del legale rappresentante dell'organismo che si intende iscrivere; b) natura giuridica e la ragione sociale dell'organismo richiedente, con indicazione della partita I.V.A.; c) sezione dell'Albo all'interno della quale si intende iscrivere; d) dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80, del D.Lgs.50/2016; e) dichiarazione di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal presente regolamento e dall'avviso Pubblico; f) iscrizione presso i Registri o gli Albi previsti dalla normativa vigente in relazione alla sua configurazione giuridica, ivi compreso il registro Prefettizio delle ONLUS - ove previsto - e l'iscrizione alla C.C.I.A.A.; g) dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 di essere in regola con le prescrizioni della L. 68/99 in materia di lavoro ai disabili; h) dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; i) dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente normativa; j) dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e canoni comunali (ICI, TARSU, COSAP); k) impegno all'osservanza delle norme relative alla tutela della privacy (D.Lgs 196/03) e alla sicurezza sul lavoro.

La domanda deve, poi, essere corredata dalla seguente documentazione: 1) atto costitutivo dell'organismo e statuto aggiornato con oggetto sociale compatibile con l'area di riferimento; 2) documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; 3) relazione tecnica e curriculare dalla quale si evincano i settori di intervento e le esperienze acquisite. Non è ammessa l'iscrizione di soggetti temporaneamente associati. L'esame e la valutazione delle domande dei soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo viene effettuata da una commissione tecnica nominata dal Direttore. Ai fini dell'accertamento dei requisiti la commissione tecnica verifica al momento dell'iscrizione la conformità e la completezza della documentazione presentata, anche attraverso l'esperimento di controlli formali sulle dichiarazioni rese. Ove dalle attività di controllo documentale risulti la non congruità della documentazione presentata, la commissione provvede a

richiedere al soggetto interessato le necessarie integrazioni entro 15 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, la commissione non procede all'iscrizione.

ART. 23 - VERIFICA ANNUALE E DECADENZA.

Annualmente, l'Azienda provvede al controllo della permanenza dei requisiti, dei soggetti iscritti all'Albo attraverso acquisizione di idonea documentazione da parte dei soggetti iscritti. Dell'eventuale esito negativo delle attività di verifica è data formale comunicazione ai soggetti interessati. Qualora il soggetto iscritto non provveda agli adempimenti richiesti, ovvero vengano accertate gravi violazioni di legge o di regolamenti, il Direttore o il dirigente/funziionario competente dispone l'immediata decadenza dall'Albo.

Ove, inoltre, sia accertata la perdita totale o parziale dei requisiti previsti, il Direttore o il dirigente/funziionario competente, adotta il provvedimento che dispone l'immediata decadenza del soggetto dall'Albo e la sua immediata cancellazione.

ART. 24 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ALBO.

L'iscrizione all'Albo non costituisce alcun titolo e, per nessun motivo, obbligo, da parte dell'Azienda, a stipulare contratti con i soggetti ritenuti idonei -all'inserimento nella lista stessa. Il Direttore o il dirigente/funziionario competente, invita alla procedura almeno cinque (se sussistenti in tale numero) dei soggetti inseriti nella relativa sezione dell'Albo, assicurando la massima partecipazione attraverso un criterio oggettivo di rotazione, apposite lettere d'invito a formulare offerte tecniche, corredate di tutte le informazioni analitiche ulteriori che l'Amministrazione potrà richiedere in merito alla capacità tecnica, economica e finanziaria del soggetto candidate. Ciascuna lettera di invito deve contenere: a) oggetto; b) descrizione del servizio da realizzare (obiettivi, target, attività da realizzare, strumenti) e caratteristiche/requisiti specifici anche in relazione al personale da mettere a disposizione (professionalità, esperienza, modulo operativo minimo); c) durata dell'affidamento; d) importo previsto; e) modalità di presentazione delle offerte (scadenza, plichi...); f) modalità di valutazione delle offerte, con la individuazione di un limite di punteggio minimo di idoneità e la definizione di criteri e parametri anche sulla base dei seguenti elementi utili: 1) capacità progettuali e le metodologie di intervento; 2) le esperienze professionali degli operatori; 3) le risorse strutturali e logistiche; 4) offerta economica, 5) prevalente rappresentanza femminile nell'organo di amministrazione o tra i dipendenti; g) obblighi del soggetto affidatario; h) modalità di pagamento; i) modalità di trattamento dei dati personali/sensibili (D.Lgs n.196/03).

Alla scadenza dei termini indicati nella lettera d'invito, il Direttore o il dirigente/funziionario competente, con propria disposizione, provvede a nominare un'apposita commissione per valutazione delle offerte.

La commissione effettua la valutazione delle offerte presentate sulla base delle indicazioni contenute all'interno della lettera di invito e redige una graduatoria di merito. Il Direttore, con propria determinazione, provvede all'affidamento del servizio al soggetto classificatosi per primo, demandando al competente funzionario i compiti inerenti la stipula dell'apposito contratto.

ART. 25 - AGGIORNAMENTO DELL'ALBO.

L'Albo viene aggiornato annualmente a cura dell'Ufficio Gare dell'Azienda

ART. 26 - VIGENZA.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S01-3 e dell'Assemblea dell'Azienda e reso pubblico attraverso la sua pubblicazione all'Albo e sul sito web dell'Azienda e del Comune di Pagani (capofila).

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI.

Le novità legislative in materia comportano automaticamente l'adeguamento normativo del presente Regolamento. Per quanto non espressamente disposto con il presente atto, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.